REGOLAMENTO (CEE) N. 646/74 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1974

che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 320/73 per quanto riguarda la determinazione dei prezzi dei bovini adulti sui mercati rappresentativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 320/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, relativo alla determinazione dei prezzi dei vitelli e dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 57/74 [4], ha stabilito l'elenco dei mercati rappresentativi di ogni Stato membro per le diverse qualità di vitelli, di bovini adulti o di carni di detti animali nonché i differenti coefficienti di conversione in peso vivo applicabili ad alcuni corsi della carne ;

considerando che le condizioni d'allevamento in Italia hanno permesso di ottenere un rendimento in carne leggermente migliore particolarmente per le « vacche 2ª qualità » ; che è quindi opportuno adattare il coefficiente riferentesi a detta qualità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il coefficiente di conversione in peso vivo « 49 » che figura nell'allegato II, lettera F 2 a), del regolamento (CEE) n. 320/73 per quanto riguarda le « vacche 2ª qualità » è sostituito dal coefficiente « 50,5 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica per la prima volta per il calcolo dei prelievi validi dal 25 marzo 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.
(3) GU n. L 36 dell'8. 2. 1973, pag. 13.
(4) GU n. L 8 del 10. 1. 1974, pag. 11.